

**Sentenza: 6 Dicembre 2016, n. 8/2017 (deposito del 13/01/2017)**

**Materia:** giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale

**Parametri invocati:** art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37 (Riforma Agenzia Regionale per l’Ambiente di Basilicata)

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Marialuisa Palermo

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 31, comma 4, della l.r. della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. La censura *de qua* trova la propria ragion d’essere nella paventata violazione del riparto di competenze Stato – Regioni, così come cristallizzato dalla fonte costituzionale anzi citata, per quel che concerne la «*giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale [...]*», ivi qualificato quale materia di esclusiva competenza statale.

In particolare, il predetto art. 31, comma 4, l.r. 14 settembre 2015, n.37, recante «*Riforma Agenzia Regionale per l’Ambiente di Basilicata*» (A.R.P.A.B.), prevedeva che il personale della medesima, incaricato dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo, «*nell’esercizio delle funzioni di vigilanza [...] riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria*», violando in tal modo la competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Seppur la disposizione in questione sia stata abrogata dalla successiva l.r. della Regione Basilicata 4 marzo 2016, n.5 (Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2016), a detta del ricorrente, nonché del Giudice delle Leggi, gli effetti che la norma *de qua* era in grado di produrre *medio tempore*, in virtù della natura auto-applicativa, a seguito della sua entrata in vigore, e dunque precedentemente alla sua espressa abrogazione (sfornita del resto di effetti retroattivi), sono tali da richiedere un espresso intervento dichiarativo dell’incostituzionalità della norma, non bastando a tal fine una mera pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Parimenti la Corte Costituzionale ha affermato che non può ritenersi che il recente intervento del legislatore statale, di cui all’art. 14, comma 7, della nella L. n. 132/2016, che autorizza i legali

rappresentanti delle agenzie regionali per la protezione ambientale ad individuare e nominare, tra il personale ispettivo, i dipendenti presenti che operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, possa far ritenere superato lo sconfinamento di competenze posto in essere mediante l'adozione della norma censurata, in violazione dell'art. 117 Cost.

In adesione ad una consolidata giurisprudenza elaborata dalla medesima Corte Costituzionale (*ex plurimis* Corte Cost. n. 35 del 2011, n.167 del 2010, n.313 del 2003), quest'ultima ha accolto pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata, dichiarandone la fondatezza in quanto le funzioni proprie degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria possono essere conferite esclusivamente in ossequio a quanto disposto dagli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale, da qualificarsi quali fonti di natura statale, in piena aderenza al disposto di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.